



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2012, proposto da:
Cagnazzo Vincenzo, Capuzzello Gregorio, Colomba Cosimo, Colomba Flavio, De Braco Santo, Fanciano Achille, Fracella Giuseppe, Lazzari Giuseppe, Marra Antonio, Orlando Antonio, Paglialunga Ottorino, Perrone Raffaele, Piccolo Mario, Pugliese Salvatore, Qualtieri Carlo, Romanello Cosimo e Romano Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Cenerario, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Ferrante Loffreda 4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'ottemperanza

del decreto della Corte d'Appello di Lecce rep. n. 202/12 e cron. n. 668 depositato il 17/02/2012, notificato all'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e nei modi di cui all'art. 170 comma 1° c.p.c. il 13/03/2012, munito di formula esecutiva il 06/03/2012 e passato in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Luca Cenerario e l'avvocato dello Stato Salvatore Colangelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti chiedono l'esecuzione del decreto pronunciato dalla Corte d'Appello di Lecce in data 31 gennaio 2012, pubblicato il 17 febbraio 2012, notificato in forma esecutiva il 15 marzo 2012, recante condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di €5.750 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il decreto ha accolto la domanda di equa riparazione proposta il 16/9/2010, per la irragionevole durata del processo instaurato con ricorso del 13/6/2001 innanzi alla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Puglia, non deciso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettato.

All'udienza in camera di consiglio del 12 dicembre 2012 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Secondo condivisibile orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sent. n. 5887 del 23 agosto 2010) in materia di irragionevole durata del processo, il decreto di condanna emesso dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3 della L. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell'ammissibilità del ricorso per l'ottemperanza.

Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l'ottemperanza, atteso che il decreto di cui in premessa ha valore di cosa giudicata, essendo stata prodotta l'attestazione, rilasciata il 3/10/2012 dalla Corte d'Appello di Lecce, dalla quale risulta che non è stato proposto ricorso per cassazione.

Essendo stato notificato, in formula esecutiva, il 15 marzo 2012 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sussistono i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, secondo cui l'azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all'Amministrazione del titolo esecutivo.

Legittimato passivo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei cui confronti è stato pronunciato il decreto della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89, così come modificato dall'art. 1, comma 1224, della legge n. 296 del 2006 (secondo cui il ricorso, contenente la domanda di equa riparazione, "è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze").

Tanto è confermato dall'art. 55, comma 2 bis, del d.l. n. 83/2012 ("L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.").

Pertanto, poiché l'Amministrazione intimata non ha ottemperato a quanto disposto dal Giudice ordinario, va affermato l'obbligo da parte dell'Amministrazione di ottemperare al giudicato.

3. Verificata positivamente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'esecuzione del suindicato decreto della Corte d'Appello, deve essere pertanto ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di darvi ottemperanza, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, corrispondendo le somme dovute ai ricorrenti.

Qualora l'Amministrazione non provveda nel termine indicato è nominato Commissario ad acta il Prefetto Mario Ciclosi, affinché provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.

L'eventuale compenso del Commissario è posto a carico del Ministero.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda di ottemperanza e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze di corrispondere le somme dovute ai ricorrenti, in virtù del decreto della Corte d'Appello del 31 gennaio 2012, pubblicato mediante deposito in Cancelleria in data 17 febbraio 2012 e notificato in forma esecutiva il 15 marzo 2012, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

In difetto di adempimento nomina Commissario ad acta il Prefetto Mario Ciclosi affinché provveda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a dare esecuzione al giudicato, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso; l'eventuale compenso del Commissario ad acta è posto a carico del Ministero resistente.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento), oltre le spese sostenute per l'attività successiva al decreto pari a €53,03 e gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)